



Al Ministro Segretario di Stato

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

VISTA la legge 1.0.1939, n.1089 sulla tutela delle cose di interesse storico, artistico, archeologico;

CONSIDERATO che a Novara nell'isolato perimetrato da via Domgnoni, Via Carotti, Via Solaroli e Via del Collegio Gallarini, nelle particelle contrassegnate in catasto con i nn.9078, 9103, 13091, 13447, del foglio 162 all.F del Comune di Novara, di proprietà: le particelle nn.9078 e 13447 del Comune di Novara: le particelle nn.9103 e 13091 della Società Nova Sviluppo s.p.a. con sede in Via Marconi 2 - Momo (Novara) legalmente rappresentata dall'amministratore unico, Rossi Maria nata a Oleggio il 18.10.1926 residente a Milano Via Varanini 29/B è stato individuato un lungo tratto della cinta romana, caratterizzato da ro buste fondazioni e da un alzata in opera a sacco con ricorsi di mattoni;

RILEVATO che tali resti messi in luce per una fascia della lunghezza di 32 mt. circa e attraversanti tutto l'isolato in questione, con andamento parallelo alle vie Dominioni e Solaroli, costituiscono un elemento di particolare importanza per la ricostruzione del tracciato delle mura e, per il loro stato di conservazione, rappresentano una delle poche testimonianze di rilievo dell'antica città;

CONSIDERATO che per tali ragioni, storiche, topografiche e di conservazione monumentale, i resti in questione che insistono su terreno di proprietà privata e che appartengono allo Stato, ai sensi dell'articolo 44 della citata legge 1.0.1939, n.1089, rivestono interesse particolarmente importante ai sensi della legge stessa;

CONSIDERATO che, per conservare la veduta integrale delle mura e inserirle nel contesto urbano in fase di ristrutturazione, è necessario istituire una doppia fascia di rispetto, lungo il prospetto esterno e lungo il prospetto interno, che tenga conto della conformazione dei luoghi;

CONSIDERATO che, a tale scopo, è necessario, nell'ambito della predetta fascia di rispetto, impedire costruzioni stabili o temporanee, e che anche la sistemazione a verde di tale zona sia tale da sottolineare gli elementi archeologicamente più rilevanti;

CONSIDERATA l'importanza di conservarne la veduta integrale e di inserirli nel contesto urbano in fase di ristrutturazione in quella zona;

./.



Il Ministro Segretario di Stato

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

- 2 -

VISTI gli artt. 1-3 e 21 della predetta legge;

D E C R E T A :

ART. 1 - I resti archeologici sopradescritti sono dichiarati di importante interesse archeologico ai sensi degli artt. 1-2-3 della legge 1.0.1939 e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge.

ART. 2 - Inoltre parallelamente alle mura si costituisce una fascia di rispetto della profondità di mt. 11,00 lungo il prospetto interno ed una fascia di rispetto della profondità di mt. 17,00 lungo il prospetto esterno, da misurarsi in proiezione orizzontale a partire dalla risega di maggiore oggetto, come da allegata planimetria, tali da garantire la visibilità dell'intera porzione del manufatto antico venuto alla luce con un angolo visuale complessivo di 45°, rispettivamente di circa 18° sulla fronte interna e di circa 27° sulla fronte esterna con paramento in mattoni.

ART. 3 - In tali fasce opportunamente accessibili per i visitatori dei resti antichi non potranno erigersi costruzioni stabili o temporanee e la loro sistemazione a verde con piani pressochè orizzontali raccordati da scarpate di altezze non superiori a mt. 1,50, dovrà essere tale da consentire una buona veduta, che sottolinei gli elementi archeologicamente più rilevanti, e nel contempo da realizzare un adeguato scolo delle acque meteoriche.

La Soprintendenza alle Antichità del Piemonte è incaricata di vigilare sulla osservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa ai proprietari.

A cura del Soprintendente alle Antichità per il Piemonte, esso sarà quindi trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

./.



Il Ministro Segretario di Stato

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

- 3 -

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data della notifica.

Roma, li 3 APR. 1976

IL MINISTRO
f. to Pedini



PER COPIA CONFORME
Il Direttore di Divisione

Catini





CAT/mg


ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - 2

SI RILASCIÀ IL PRESENTE ESTRATTO A RICHIESTA DELLA
 SOPRINTENDENZA ALLE ANTIQUITÀ PER IL PIEMONTE
 TORINO, COME DA NOTA N° 1413 DEL 26/3/1975.-

162 All. F
 1000



-  MURA ROMANE IN LUCE
-  MURA ROMANE NON ANCORA MESSE IN LUCE
-  FASCIA DI RISPETTO
-  ZONA VINCOLATA DAL PRESENTE DECRETO



3 APR. 1976

IL MINISTRO
f. to Pedini

PER COMA CONFORME
 Il Direttore di Divisione
Catini



PER L'INGEGNERE CAPO
 Il Capo Sezione IV
 (Comm. Princ. R. Portelli)

NOVARA

28 AGO 1975